

Tribunale di Roma, sez. lav. (1° grado), 11 ottobre 2005 – Giud. Miccichè – Ruotolo c. RAI SpA

Demansionamento *sub specie* di totale inattività per un biennio – Danno alla professionalità – Danno biologico - Danno morale (comprensivo del danno cd. esistenziale) – Sussistenza, in ragione della valutazione delle circostanze del caso concreto.

Questo giudice concorda con l'assunto già più volte espresso dal Supremo Collegio, secondo cui dal demansionamento derivano certamente più "tipi" di danno, e, in particolare, un indubbio pregiudizio valutabile economicamente (danno patrimoniale) consistente nel depauperamento della professionalità con eventuale perdita di chances di maggior guadagno, sia un pregiudizio di carattere "non patrimoniale", consistente nella lesione del diritto del lavoratore alla libera esplicazione della propria personalità sul luogo di lavoro, da cui possono derivare ripercussioni alla immagine o alla vita di relazione, sia, infine, una lesione del diritto alla integrità fisica (danno biologico): (Cass., 10 giugno 2004, n.11045).

Quanto all'accertamento del pregiudizio nelle sue componenti sopra richiamate, il danno da demansionamento può essere sufficientemente dimostrato attraverso il ricorso ad elementi presuntivi acquisiti al giudizio, quali durata, entità, modalità del depauperamento o svuotamento di mansioni operato dal datore di lavoro, nonché con riferimento alle altre circostanze del caso concreto (Cass., n.15868/2002, Cass., n. 16792/2003, Cass., n. 827/2004).

Individuate le diverse ragioni di danno prodotte dal fatto illecito datoriale (demansionamento), va comunque rilevato che, ad avviso del giudicante, tale danno, pur scomponibile in diverse voci, è suscettibile di un'unica valutazione e liquidazione globale, da effettuarsi in via equitativa (Cass., 10/6/2004, n. 11045, cit., Cass., 27/8/2003, n. 12553).

Al fine di effettuare la quantificazione, può essere considerato, quale idoneo parametro, la retribuzione risultante dalle buste paga prodotte in atti (così Cass. n. 7967/2002; Cass., n. 827/2004): nel caso di specie, in considerazione degli elementi più volte esaminati, e cioè l'entità del demansionamento (totale privazione dei compiti assegnati) e la sua durata (due anni); la sussistenza di tutte le voci di danno dedotte dal ricorrente (patrimoniale, non patrimoniale e biologico) il risarcimento va liquidato nella misura della intera retribuzione spettante al ricorrente per tutto il periodo del demansionamento (da settembre 2002 ad agosto 2004).

L'ammontare complessivo del risarcimento va perciò determinato, sulla base delle buste paga in atti, in complessivi €.297.138,24: su tale importo vanno liquidati gli interessi legali dalla notifica del ricorso, trattandosi di danno di natura contrattuale (cfr. Cass., n. 637/1996: se l'obbligazione risarcitoria deriva da inadempimento contrattuale, gli interessi decorrono dalla domanda che è l'atto idoneo a porre in mora il debitore secondo l'art. 1219 cod.civ., mentre il principio secondo cui gli interessi decorrono dal giorno in cui il danno si è verificato è applicabile soltanto in tema di responsabilità extracontrattuale).

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data 12 marzo 2004, il ricorrente in epigrafe esponeva: 1) di aver lavorato alle dipendenze della RAI realizzando, sin dal 1988, programmi d'informazione in collaborazione con il giornalista Michele Santoro; 2) dopo un periodo trascorso alle dipendenze del gruppo Mediaset, era tornato a lavorare per la RAI in forza del contratto del 14 aprile 1999, con mansioni di vicedirettore "ad personam" e retribuzione annua lorda di £.290.000.000; 3) l'assunzione in RAI era avvenuta a seguito di una trattativa tra il Direttore Generale e il giornalista Michele Santoro, che aveva richiesto l'assunzione dei suoi principali collaboratori al fine di realizzare il programma settimanale di approfondimento dell'informazione di attualità; 4) insieme al gruppo del giornalista Santoro aveva lavorato ai programmi "Circus"; "Il Raggio Verde"; "Sciuscìa", svolgendo le seguenti attività: collaborazione con Michele Santoro nella ideazione e impostazione delle varie puntate; controllo dell'attività dei giornalisti e degli altri addetti alla redazione; preparazione delle inchieste, verifica del materiale informativo, realizzazione di inchieste su argomenti di

attualità; 5) dopo il mutamento del Consiglio di Amministrazione della RAI, il programma "Sciuscià" non era più stato inserito nei palinsesti a partire dalla stagione televisiva 2002/2003; 6) dall'ottobre 2002, per disposizione della Direzione Generale della RAI, la redazione di "Sciuscià" era stata privata della linee telefoniche, dell'archivio e dei computers, e le stanze erano state assegnate alle redazioni di altri programmi; 7) sempre a partire dall'autunno 2002, egli era rimasto totalmente privo di incarichi, in situazione di forzata inoperosità; 8) a seguito del ricorso ex art. 700 proposto dal giornalista Santoro il Tribunale di Roma, con ordinanza del 9 dicembre 2002, aveva ordinato alla RAI di adibire il Santoro alla realizzazione dei programmi di informazione, mansione per la quale era stato assunto in base al contratto; 9) con lettera inviata alla RAI il 10 dicembre 2002, a mezzo dei suoi difensori, aveva richiesto di dare attuazione alla predetta ordinanza ripristinando il gruppo di lavoro addetto alla realizzazione dei programmi di Michele Santoro, e dunque di essere nuovamente adibito ai compiti in precedenza esercitati; 10) la Rai aveva risposto che il Tribunale di Roma "facendo riferimento al contratto del 14 aprile 1999, aveva escluso ogni riferimento ad attività lavorativa di soggetti diversi dal dott. Santoro, parti estranee al contratto medesimo"; 11) nonostante la conferma dell'ordinanza in sede di reclamo, la RAI non aveva eseguito l'ordine del giudice, proponendo al giornalista Santoro di realizzare il suo programma in terza serata il sabato o la domenica o il sabato pomeriggio; 12) con ordinanza del 3 giugno 2003, il giudice che aveva emesso il provvedimento ex art. 700, investito del problema dell'attuazione del provvedimento cautelare, aveva emesso un'ordinanza in cui stabiliva che il Santoro avrebbe dovuto realizzare un programma di informazione collocato in prima o seconda serata, ma tale ordinanza era stata revocata in sede di reclamo; 13) con lettera del 16 giugno 2003 aveva promosso il tentativo di conciliazione chiedendo che venissero ripristinate le sue mansioni nei programmi di attualità condotti dal Michele Santoro ovvero di essere adibito a mansioni equivalenti, nonché che gli venisse risarcito il danno da demansionamento; ma le richieste erano rimaste senza esito alcuno.

Concludeva dunque che, dichiarato l'inadempimento della RAI di adibirlo alle mansioni per le quali era stato assunto, la stessa RAI fosse condannata ad assegnarlo allo svolgimento di mansioni corrispondenti alla sua qualifica, oltre che al risarcimento del danno patito, così specificato nelle varie voci: danno da demansionamento, da valutarsi nella misura dell'intera retribuzione mensile percepita a partire dal primo mese di inattività forzata; danno da trattamento ingiurioso, danno morale e danno esistenziale, da determinarsi nella misura complessiva di €.300.000 o nella diversa somma ritenuta di giustizia; danno alla salute, da liquidarsi in €.300.000 o nella diversa somma ritenuta di giustizia, il tutto oltre rivalutazione e interessi. Chiedeva inoltre che fosse disposta la pubblicazione della sentenza mediante inserzione su tre quotidiani a diffusione nazionale.

Si costituiva la Rai, deducendo che, in data 16 agosto 2004, erano state conferite al ricorrente mansioni confacenti alla qualifica di vice direttore giornalistico, consistenti nell'espletare attività di inviato con l'incarico di realizzare servizi, approfondimenti e speciali da destinare alle rubriche e notiziari di RAI TRE. Deduceva inoltre la sussistenza di evidenti ragioni di connessione – desumibili anche dalla stessa narrativa del ricorso - con la causa instaurata dal giornalista Santoro;

che era stato proposto al Santoro di realizzare un programma di attualità, opportunità rifiutata dal giornalista perché in disaccordo sulla scelta e la collocazione temporale del programma; che, infatti, la procedura giudiziaria instaurata dal Santoro si era conclusa con la revoca del provvedimento attuativo emesso il 3 giugno 2003 in cui il giudice aveva dato precise indicazioni circa la fascia oraria del programma da attribuire al predetto giornalista. Aggiungeva dunque che non era ipotizzabile alcun demansionamento posto che sia il Santoro che anche il ricorrente avevano rifiutato l'offerta fatta dalla RAI circa la realizzazione del programma di attualità il sabato pomeriggio o nella terza serata di sabato o domenica; che in ogni caso il contratto di lavoro doveva ritenersi nullo per indeterminatezza dell'oggetto poiché non identificava alcun tipo di mansioni, essendo alquanto indefinita la qualifica di "vicedirettore giornalistico ad personam"; che la richiesta risarcitoria era infondata data la insussistenza dell'inadempimento e che, in ogni caso, le pretese risarcitorie erano ingiustificatamente moltiplicate, oltre che quantificate in misura eccessiva. Chiedeva quindi, in via preliminare, che la causa venisse riunita a quella instaurata da Michele Santoro, pendente davanti al medesimo ufficio; concludeva perché le domande avanzate dal ricorrente venissero dichiarate inammissibili, improponibili e comunque infondate.

Espletato il libero interrogatorio delle parti la causa, ritenuta documentalmente istruita, veniva decisa all'odierna udienza mediante lettura del dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. E' del tutto pacifico che il ricorrente, assunto con mansioni di "vicedirettore giornalistico ad personam" con lettera di assunzione del 14 aprile 1999, è rimasto del tutto inattivo fino alla nuova assegnazione di compiti avvenuta in data 16 agosto 2004. In proposito, nessuna contestazione è stata mossa sia alle deduzioni del ricorso, sia alle dichiarazioni dello stesso ricorrente all'udienza di prima comparizione, secondo cui " dopo la decisione del Consiglio di Amministrazione della RAI di non inserire nel palinsesto il programma Sciuscià non ho ricevuto neppure una telefonata, sono rimasto chiuso nella mia stanza da vicedirettore per due anni".

In proposito, la RAI, rifacendosi al tenore del ricorso, in cui è riportata, nella narrativa, la vicenda giudiziaria del giornalista Michele Santoro, ha dedotto che "il Santoro, e di riflesso l'attuale ricorrente, si è reso inadempiente anche quando alla specifica richiesta di ideare, quale autore, programmi realizzabili, ha risposto presentandone uno già fatto...ovvero prospettando una sorta di clonazione alternata con programmi di colleghi"(pag. 15 della memoria di risposta).

Deduce, in pratica, l'azienda convenuta, che non solo il giornalista Santoro avrebbe rifiutato le "mansioni equivalenti" concretamente propostegli dopo l'ordinanza del Tribunale di Roma, ma anche l'odierno ricorrente avrebbe fatto lo stesso.

Ciò non emerge da alcun concreto atto o documento acquisito al processo.

Invero, non risulta allegata al fascicolo di parte convenuta alcuna formale proposta, avanzata dalla RAI e diretta al Ruotolo, inerente alla realizzazione di programmi o, comunque, relativa alla possibile adibizione di quest'ultimo ad alcuna mansione (astrattamente valutabile come confacente al profilo di vicedirettore giornalistico). Al contrario, dal carteggio prodotto contestualmente al ricorso risulta invece che con lettera inviata alla RAI il 10 dicembre 2002, a mezzo dei suoi difensori, il ricorrente aveva richiesto di dare attuazione all'ordinanza del 9 dicembre 2002 ripristinando il gruppo di lavoro addetto alla realizzazione dei programmi di Michele Santoro, e dunque di essere nuovamente adibito ai compiti in precedenza esercitati. La Rai aveva risposto che il Tribunale di Roma "facendo riferimento al contratto del 14 aprile 1999, aveva escluso ogni riferimento ad attività lavorativa di soggetti diversi dal dott. Santoro, parti estranee al contratto medesimo". E' evidente, dunque, che la richiesta avanzata dal Ruotolo inerente al ripristino del programma di Michele Santoro non può, a priori, essere considerata quale rifiuto di svolgere qualsiasi altra mansione che – come già evidenziato – non gli è mai stata prospettata fino all'agosto del 2004. E' altresì evidente, inoltre, che la stessa azienda ha mostrato, del tutto correttamente, di considerare la posizione dell'attuale ricorrente del tutto autonoma e svincolata da quella del giornalista Santoro. L'eventuale rifiuto di quest'ultimo, dunque, di realizzare i programmi proposti dalla RAI, non può coinvolgere la posizione del Ruotolo, né essere considerata quale valido argomento di discussione all'interno del presente giudizio.

Ciò posto, va quindi considerato che i dati rilevanti ai fini del decidere sono rinvenibili esclusivamente nel contratto intercorso tra le parti in causa, da cui scaturiscono gli obblighi che assumono violati a danno del ricorrente.

La lettera di assunzione in atti è formulata nei seguenti termini: " con riferimento alla delibera dell'8 aprile 1999, le comunichiamo che Ella viene assunta dalla nostra società a tempo indeterminato, a decorrere dal 1 settembre 1999 nell'ambito della Divisione TV Canale 1 e 2, presso Rai Uno, con la qualifica di Vicedirettore giornalistico ad personam. Il suo rapporto di lavoro è regolato dal vigente Contratto Nazionale di Lavoro Giornalistico e dai relativi accordi di estensione ed integrazione per i giornalisti dipendenti della RAI".

Va immediatamente precisato che è da disattendere l'eccezione di nullità per indeterminatezza dell'oggetto avanzata dalla RAI nella memoria difensiva: il richiamo al contratto collettivo consente, infatti, di individuare compiutamente l'oggetto del contratto, avuto riguardo alla specifica tipologia di mansioni descritte dal CCNL con riferimento alla qualifica assegnata al ricorrente.

Sgombrato il campo da tale eccezione, va rilevato che uno dei principali obblighi derivanti dal contratto di lavoro subordinato è quello sancito dall'art. 2103 cod.civ., ossia quello di adibire il lavoratore alle mansioni per le quali è stato assunto: la RAI, dunque, doveva adibire il Ruotolo

a mansioni equivalenti a quelle corrispondenti al livello contrattuale di "vicedirettore giornalistico".

Come già esposto, è incontestato che il Ruotolo sia rimasto del tutto inattivo fino all'assegnazione del nuovo incarico in data 16 agosto 2004, né, come più sopra chiarito, è ravvisabile un rifiuto di collaborazione da parte del predetto Ruotolo ad eventuali compiti assegnati dalla RAI, dal momento che le proposte di essere adibito a realizzare nuovi programmi risultano pacificamente inoltrate soltanto al giornalista Santoro e che le posizioni dei due soggetti rimangono, ad avviso del giudicante, del tutto distinte e separate.

Si è dunque di fronte ad un caso di demansionamento integrale, ossia di completo e totale svuotamento degli incarichi affidati al lavoratore, lasciato nella assoluta inattività: è pertanto indubbia e palese la violazione, da parte del datore di lavoro, del preciso obbligo scaturente dall'art.2103 cod.civ.. Il datore di lavoro, infatti, contravviene al predetto obbligo non solo quando adibisce il lavoratore a mansioni inferiori ma anche quando, pur corrispondendogli la retribuzione, lo lasci in condizione di forzata inattività e senza assegnazione di compiti. Sussiste infatti un diritto del lavoratore all'effettivo svolgimento della propria prestazione, la cui lesione da parte del datore di lavoro costituisce un inadempimento contrattuale e determina l'obbligo del risarcimento del danno da dequalificazione professionale (Cass., 14199/2001; Cass., 10405/1995; Cass., 12088/91).

Tale violazione è in concreto ravvisabile fino al 16 agosto 2004, data in cui il Ruotolo è stato assegnato "alle dirette dipendenze del Direttore del Telegiornale 3, in qualità di inviato speciale con l'incarico di realizzare servizi, approfondimenti e speciali da destinare alle rubriche e ai notiziari della testata" (lettera RAI del 6 agosto 2004).

Invero, dagli accordi collettivi espressamente richiamati nella lettera di assunzione del Ruotolo (e, in particolare, ai sensi dell'accordo del 27 maggio 1996, doc 3 del fascicolo RAI), emerge che, *"nell'ipotesi di collocazione "fuori line" dei vicedirettori verranno proposte tre mansioni alternative che le parti hanno ritenuto equivalenti o tali da garantire una medesima dignità professionale: inviato speciale alle dirette dipendenze di un direttore di testata, con l'indicazione di aree tematiche di competenza..."*

Il Ruotolo, dunque, risulta effettivamente adibito all'incarico di inviato speciale alle dirette dipendenze del Direttore della testata giornalistica di RAI 3, e dunque assegnato a compiti che, secondo la valutazione compiuta dalle parti collettive, possono considerarsi equivalenti alle mansioni di un vicedirettore giornalistico. Deve rammentarsi, in proposito, che la costante giurisprudenza di legittimità ha ribadito che il giudizio circa la omogeneità della mansioni quali appartenenti ad una determinata qualifica, compiuto dalle parti in sede di contrattazione collettiva, è assolutamente insindacabile dal giudice: la scelta operata dalle parti sociali costituisce libera espressione dell'autonomia collettiva e, come tale, non può essere censurata in sede giudiziaria. Come ribadito in più occasioni dal Supremo Collegio, invero, le determinazioni dell'autonomia collettiva in materia di inquadramento del personale sono insindacabili e si impongono a tutti i lavoratori coinvolti, ciò in forza dei principi espressi dagli artt.2095 cod.civ. e 93 disp. att. cod. civ., (Cass., n. 4592/98; Cass., n. 678/91).

Né è valida l'osservazione per cui l'azienda avrebbe dovuto proporre al ricorrente le alternative tra le varie mansioni ritenute equivalenti, così come stabilito dall'accordo: l'obbligo, infatti, riguarda i vicedirettori posti "fuori line", mentre il Ruotolo rivestiva comunque la posizione e di vicedirettore "ad personam", ossia non addetto ad una testata giornalistica, ma adibito ad uno specifico programma di informazione.

Lo stesso ricorrente ha poi ammesso, in sede di deduzioni difensive depositate per l'udienza dell'8 marzo 2005, di aver effettivamente svolto i compiti di inviato speciale assegnatigli dalla RAI.

In conclusione, dunque, il periodo di accertato demansionamento può validamente collocarsi tra il settembre 2004 e il 16 agosto 2004.

2 – Venendo alla valutazione del danno, va osservato quanto segue.

Il ricorrente ha richiesto il risarcimento del danno distinguendo le diverse voci così distinte: 1) perdita di professionalità a causa della subita dequalificazione, 2) danno morale e alla vita di relazione, 3) danno biologico. Ha operato, al riguardo, distinte quantificazioni in riferimento a ciascuna delle voci di danno individuate.

Orbene, questo giudice concorda con l'assunto già più volte espresso dal Supremo Collegio, secondo cui dal demansionamento derivano certamente più "tipi" di danno, e, in particolare, un indubbio pregiudizio valutabile economicamente (danno patrimoniale) consistente nel

depauperamento della professionalità con eventuale perdita di chances di maggior guadagno, sia un pregiudizio di carattere "non patrimoniale", consistente nella lesione del diritto del lavoratore alla libera esplicazione della propria personalità sul luogo di lavoro, da cui possono derivare ripercussioni alla immagine o alla vita di relazione, sia, infine, una lesione del diritto alla integrità fisica (danno biologico): (Cass., 10 giugno 2004, n.11045).

Quanto all'accertamento del pregiudizio nelle sue componenti sopra richiamate, il danno da demansionamento può essere sufficientemente dimostrato attraverso il ricorso ad elementi presuntivi acquisiti al giudizio, quali durata, entità, modalità del depauperamento o svuotamento di mansioni operato dal datore di lavoro, nonché con riferimento alle altre circostanze del caso concreto (Cass., n.15868/2002, Cass., n. 16792/2003, Cass., n. 827/2004).

Venendo quindi al caso di specie, e, in particolare, alla valutazione della voce di danno cd "alla professionalità", deve necessariamente rilevarsi che il Ruotolo, prima della totale privazione dei compiti, era un giornalista adibito ad un noto programma di attualità in onda in prima serata sulla rete nazionale. Va inoltre considerato che – come già ripetutamente sottolineato – si è di fronte ad un caso in cui il suddetto giornalista è stato lasciato del tutto inattivo per un periodo considerevole (due anni). Innegabile è, quindi, la perdita di professionalità conseguente al distacco prolungato dalle fonti informative, dal totale allontanamento dal pubblico, dalla mancata realizzazione dei servizi giornalistici: come già osservato dalla Suprema Corte in un caso analogo (Cass., 7/7/2001, n.9228), "la professionalità del giornalista si autoalimenta con l'esercizio costante della professione e l'aggiornamento insito nella stessa: pertanto, in caso di mancato esercizio, le capacità professionali del giornalista inevitabilmente si immiseriscono, con un danno certo".

Gli elementi acquisiti al giudizio consentono di ritenere sussistente, nel caso in esame, anche il danno "morale", intendendosi tale voce di danno nell'accezione recentemente chiarita dalla Corte di Cassazione e dalla Corte Costituzionale (Corte Cost., 11 luglio 2003, n. 233; Cass., n. 8827 e 8828/2003) quale pregiudizio non patrimoniale ricollegato alla lesione di un interesse di rango costituzionale. In particolare, la storica pronuncia del Supremo Collegio n. 8827/2003, sui cui principi si è immediatamente dopo allineata anche la Corte Costituzionale, ha definitivamente chiarito che: 1) il danno non patrimoniale deve essere inteso come categoria ampia, comprensiva di ogni ipotesi in cui sia lesa un valore inerente alla persona; 2) il limite risarcitorio dettato dall'art.2059 cod.civ. non opera se la lesione ha riguardato valori della persona costituzionalmente garantiti; 3) la tutela risarcitoria della persona va ricondotta al sistema bipolare del danno patrimoniale e di quello non patrimoniale, quest'ultimo comprensivo del danno biologico in senso stretto, del danno morale soggettivo come tradizionalmente inteso e dei pregiudizi diversi e ulteriori, purchè costituenti conseguenza di un interesse costituzionalmente protetto (vedi sentenza citata).

Orbene, secondo i principi sopra esposti, la tutela del pregiudizio non patrimoniale è ormai del tutto svincolata dall'ipotesi di cui all'art.185 c.p. (danno derivante da reato): il richiamo operato dall'art.2059 ai "casi previsti dalla legge", infatti, non opera ove si sia verificata la lesione di un interesse di rango costituzionale. Non è più necessario, invero, operare l'inquadramento della fattispecie in una ipotesi penalmente sanzionabile, poiché il nuovo accertamento da compiersi, in base ai principi sopra esposti, è se siano stati violati interessi costituzionalmente protetti e se tale violazione abbia causato un pregiudizio non economico, ma, appunto "non patrimoniale": il che, certamente, è avvenuto nel caso di specie, essendosi verificata la lesione del fondamentale bene della libera esplicazione dell'individuo nell'ambiente di lavoro, tutelato dalla Carta Costituzionale (art. 2, garanzia dei diritti inviolabili come singolo e nelle formazioni sociali ove si svolge la personalità dell'individuo).

Ritiene invece il giudicante di dover in parte dissentire dall'autorevole opinione espressa dal Supremo Collegio nel momento in cui si è ritenuto di distinguere, all'interno della generale categoria del danno non patrimoniale, tra il "danno morale" propriamente detto, identificabile con il tradizionale concetto di "sofferenza interiore", e altri danni non patrimoniali, qualificati come "danni esistenziali", sempre derivanti dalla lesione di interessi costituzionalmente protetti.

Ciò per vari ordini di ragioni, già indicate da una parte della giurisprudenza di merito (Tribunale di Roma, 20 gennaio 2004). In particolare, è venuta meno la necessità, appunto, di interpretare l'art.2059 (che letteralmente parla di danno non patrimoniale, e non di danno morale) nel senso che tale norma si riferirebbe soltanto al caso previsto dall'art.185 c.p.: se,

invero, tutti i pregiudizi non patrimoniali sono ristorabili, purchè vi sia stata lesione di interessi di rango costituzionale, manca la ragione per circoscrivere la portata della norma nel senso sopra indicato.

Inoltre, la distinzione tra i vari tipi di pregiudizio non patrimoniale non è condivisibile anche dal punto di vista "ontologico": come esattamente osservato nella pronuncia sopra citata, qualsiasi perdita di tipo personale, diversa dalla diminuzione del patrimonio, non può che tradursi sempre e comunque in una sofferenza, ad esempio per la perdita della propria bellezza o del proprio vigore causati dalla sussistenza di postumi invalidanti, ovvero per la perdita di una persona cara, ecc. Né può validamente differenziarsi la "sofferenza interna" (danno morale) dalla "rinuncia ad un'attività positiva, cambiamento delle proprie abitudini di vita" (danno esistenziale): la rinuncia alle proprie abitudini di vita, allo svolgere una attività positiva fa innegabilmente parte della deminutio derivante dalla lesione del diritto causata dall'illecito, come tale costituente pregiudizio non economicamente valutabile e risarcibile, dunque, come unica (e non divisa tra danno morale ed esistenziale) voce autonoma di danno non patrimoniale. Il "grado" della sofferenza, e quindi, sostanzialmente, tutto ciò che quest'ultima ha comportato come, appunto, rinunce alle proprie attività e abitudini di vita o addirittura cambiamento dei propri progetti esistenziali potrà essere valutata ai fini della determinazione equitativa del danno sofferto.

Nel caso in esame, va rilevato che la privazione totale della attività lavorativa compiuta in danno del lavoratore comporta, come già esposto, la lesione dell'interesse di rango costituzionale alla manifestazione della personalità dell'individuo sul luogo di lavoro, da cui è scaturita, senza dubbio, una sofferenza, un inevitabile mutamento delle proprie abitudini di vita, una perdita di apprezzamento della propria immagine "esterna" sia come individuo che come professionista: anche tale voce di danno, dunque, va considerata nella determinazione del pregiudizio sofferto dal ricorrente.

Quanto, infine, al dedotto danno biologico, il ricorrente ha prodotto certificazioni mediche e cartelle cliniche dalle quali si evince che, successivamente al demansionamento, aveva subito un ricovero per episodi di ipertensione dei quali, comunque, già soffriva in precedenza. Può dunque ragionevolmente ritenersi che sia derivata dall'illegittimo comportamento datoriale anche una lesione del diritto alla salute, che può essere valutata nella complessiva identificazione del danno subito.

Individuate le diverse ragioni di danno prodotte dal fatto illecito datoriale (demansionamento), va comunque rilevato che, ad avviso del giudicante, tale danno, pur scomponibile in diverse voci, è suscettibile di un'unica valutazione e liquidazione globale, da effettuarsi in via equitativa (Cass., 10/6/2004, n. 11045, cit, Cass., 27/8/2003, n. 12553).

Al fine di effettuare la quantificazione, può essere considerato, quale idoneo parametro, la retribuzione risultante dalle buste paga prodotte in atti (così Cass. n. 7967/2002; Cass., n. 827/2004): nel caso di specie, in considerazione degli elementi più volte esaminati, e cioè l'entità del demansionamento (totale privazione dei compiti assegnati al Ruotolo) e la sua durata (due anni); la sussistenza di tutte le voci di danno dedotte dal ricorrente (patrimoniale, non patrimoniale e biologico) il risarcimento va liquidato nella misura della intera retribuzione spettante al ricorrente per tutto il periodo del demansionamento (da settembre 2002 ad agosto 2004).

L'ammontare complessivo del risarcimento va perciò determinato, sulla base delle buste paga in atti, in complessivi €.297.138,24: su tale importo vanno liquidati gli interessi legali dalla notifica del ricorso, trattandosi di danno di natura contrattuale (cfr. Cass., n. 637/1996: se l'obbligazione risarcitoria deriva da inadempimento contrattuale, gli interessi decorrono dalla domanda che è l'atto idoneo a porre in mora il debitore secondo l'art. 1219 cod.civ., mentre il principio secondo cui gli interessi decorrono dal giorno in cui il danno si è verificato è applicabile soltanto in tema di responsabilità extracontrattuale).

L'azienda convenuta va quindi condannata al pagamento, nei confronti di Alessandro Ruotolo, della somma sopra indicata, maggiorata degli interessi legali dalla notifica del ricorso fino al saldo.

Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

Tali i motivi della decisione in epigrafe.

Così deciso in Roma, il 21 giugno 2005 (depositata l'11 ottobre 2005)

IL GIUDICE
Loredana Micciché